



Bruxelles, 18.11.2016
C(2016) 7319 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.11.2016

**relativa alla selezione dei programmi semplici riguardanti la promozione
dei prodotti agricoli per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio**

(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.11.2016

relativa alla selezione dei programmi semplici riguardanti la promozione dei prodotti agricoli per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio¹, e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte per i programmi semplici (2016/C 41/03)², sono state presentate 199 proposte.
- (2) All'agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA) è stata affidata la valutazione delle proposte di programmi semplici in base ai criteri stabiliti in detto invito. A tal fine è stato istituito un comitato di valutazione all'interno di CHAFEA.
- (3) È stata predisposta una graduatoria separata per ciascun tema prioritario definito nell'invito.
- (4) Considerate le risorse finanziarie disponibili, il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso alle 60 proposte meglio classificate.
- (5) Alla luce delle raccomandazioni del comitato di valutazione, alcuni richiedenti dei programmi selezionati e alcuni richiedenti con proposte selezionate dall'elenco di riserva dovrebbero essere invitati ad adeguare i propri programmi apportandovi modifiche non sostanziali in conformità all'articolo 204, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione³. L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione ai programmi selezionati dovrebbe essere stabilito

¹ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.

² INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 — PROGRAMMI SEMPLICI Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 (2016/C 41/03) (GU C 41 del 4.2.2016, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

indipendentemente dall'accettazione degli adeguamenti da parte dei richiedenti interessati.

- (6) Le proposte che non sono inserite tra le meglio classificate, ma che risultano conformi ai criteri di ammissibilità e superano le soglie minime stabilite nell'invito a presentare proposte dovrebbero essere selezionate per l'inserimento nel relativo elenco di riserva. Qualora vi fossero stanziamenti disponibili, esse dovrebbero ricevere il contributo finanziario dall'Unione secondo l'ordine di graduatoria, senza l'adozione di una seconda decisione di esecuzione. Nel contempo i programmi che non sono così selezionati dall'elenco di riserva sarebbero da considerarsi respinti.
- (7) A causa dell'insufficiente dotazione finanziaria 26 proposte non possono essere prese in considerazione per il contributo; 52 proposte non rispettano le soglie stabilite nell'invito a presentare proposte; 42 proposte non sono conformi ai criteri di ammissibilità. Tali proposte dovrebbero pertanto essere respinte.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi che prevedono azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I sono selezionati per il contributo finanziario dell'Unione.

Gli importi massimi del contributo finanziario dell'Unione per il periodo di attuazione dei programmi sono indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

I programmi figuranti nell'allegato II costituiscono l'elenco di riserva delle proposte.

Qualora i richiedenti dei programmi selezionati elencati nell'allegato I non firmino la convenzione di sovvenzione entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione⁴, e non sia stata presentata alla Commissione una richiesta di autorizzazione a firmarla oltre detto termine, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine.

Considerando le risorse finanziarie disponibili, a seguito della comunicazione degli Stati membri di cui al secondo comma, le proposte meglio classificate dell'elenco di riserva si considerano selezionate fino all'importo disponibile.

Entro 20 giorni dal termine per la comunicazione degli Stati membri di cui al secondo comma, la Commissione notifica agli Stati membri le proposte selezionate dall'elenco di riserva. Tale notifica è da considerarsi una notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.

Le proposte che non sono state selezionate dall'elenco di riserva nell'allegato II sono respinte.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

Articolo 3

I programmi che figurano nell'allegato III sono respinti.

Articolo 4

Gli adeguamenti da apportare ai programmi selezionati di cui all'articolo 1 e alle proposte selezionate dall'elenco di riserva di cui all'articolo 2 figurano rispettivamente nell'allegato IV e nell'allegato V.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.11.2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

